

STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali

Art.1

E' costituita un'associazione sportiva denominata "CLUB PESCATORI SPORTIVI" L'associazione ha sede provvisoria in Novara, viale Lombardia 7 bis

Art.2

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro.
Scopi dell'associazione sono:

- divulgare la pesca sportiva,
- informare ed aggiornare i propri soci sulle leggi che regolano la ..pesca,
- insegnare il rispetto per la fauna ittica e per l'eco sistema in generale,
- organizzare uscite collettive di pesca,
- organizzare corsi di pesca.

Art.3

L'associazione potrà collaborare con altri enti che abbiano finalità analoghe, mantenendo tuttavia inalterate le caratteristiche di cui all'Art.2.

Art.4

Organi dell'associazione sono:

- - l'assemblea dei soci,
- - il consiglio direttivo
- - la giunta esecutiva
- - i revisori dei conti
- - le sedi periferiche.

TITOLO II

I soci

Art.5

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. I soci sono tenuti al pagamento della quota annua, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.6

Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

L'assemblea dei soci

Art.7

L'assemblea dei soci viene convocata una volta l'anno e più precisamente il 1° venerdì non festivo di Dicembre presso la sede sociale o in altro luogo da destinarsi.

L'assemblea delibera sul rendiconto finanziario e sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché su quelli proposti da almeno 5 soci.

Art.8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa

Non sono ammesse deleghe

L'assemblea è valida in prima convocazione purchè siano presenti il 50% degli iscritti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti.

Art.9

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Art.10

L'assemblea elegge all'inizio dei lavori un presidente ed un segretario.

Il segretario redige i verbali delle delibere assembleari che devono essere sottoscritte da lui e dal presidente, nonché dagli scrutatori in caso di elezioni.

Art.11

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o per iniziativa di almeno 1/3 dei soci.

Art.12

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto purchè vi sia il consenso unanime.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art.13

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 persone. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di morte o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca di meno di 2/3, l'intero consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato .

La carica di consigliere è gratuita.

Art.14

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue associative;
4. delibera sull'ammissione dei soci;
5. decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'Art.3;
6. redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
7. conferisce e revoca procure.

Art.15

Il Consiglio Direttivo nomina in suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.
Esso si riunisce ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno 1/3 dei consiglieri.

Art.16

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le delibere sono valide se alle riunioni è presente almeno 1/3 dei consiglieri.

Art.17

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa vengono conferite al presidente.

TITOLO V

La giunta esecutiva – I revisori dei conti

Art.18

Il Consiglio Direttivo nomina una giunta esecutiva formata da un numero variabile di persone secondo le necessità, oltre al presidente del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere all'amministrazione dell'associazione e all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operazioni di ogni altro settore cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

Art.19

La giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questi revocata

Art.20

L'assemblea dei soci nomina 3 revisori dei conti.
Essi possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione del club, esaminano ed approvano sottoscrivendo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.
I revisori dei conti sono nominati per triennio.

TITOLO VI

Le sedi periferiche

Art.21

Su richiesta di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

Art.22

Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.23

Organi delle sedi periferiche sono l'assemblea territoriale dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.

Art.24

Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito un presidente che potrà far parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

Il patrimonio

Art.25

Le entrate del club sono costituite dalle quote annuali dei soci e da donazioni.

Art.26

Entro il 1° venerdì non festivo del mese di Dicembre il consiglio predispone il bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo.

Art.27

In caso di scioglimento, il patrimonio rimanente dopo donazione ad una società con analoghi fini verrà diviso fra i soci.

Art.28

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile.